



COMUNE DI PARONA

(Prov. di Pavia)

Rep. n. 74

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA MESSA IN
ESERCIZIO DI UN IMPIANTO INNOVATIVO AI SENSI
DELL'ART. 32 DELLA L. R. 21/93 PER IL RECUPERO E LA
VALORIZZAZIONE ENERGETICA DI R.S.U. E R.S.A.U.

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantasette addi venti del mese di ottobre in Parona
e nella Residenza comunale-Ufficio di Segreteria

Avanti di me Dott. Maurizio Visco, Segretario del Comune di Parona,
autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica
amministrativa, sono comparsi i signori:

Silvano Colli, nato a Parona il 20.01.1944, che agisce a seguito di delibera
del Consiglio Comunale in data 30.09.97 n. 38, debitamente pubblicata ed
esecutiva ai sensi di legge, quale Sindaco del Comune di Parona pro-
tempore e legale rappresentante a norma di statuto comunale (qui di seguito
denominato anche Comune sede dell'impianto o Parte) cod. fiscale
83001230180,

E LA SOCIETÀ'

Lomellina Energia S.r.l. (qui di seguito denominata anche Società o Parte),
con sede legale in Corsico, via Caboto, 1, Partita IVA n. 11629940153
regolarmente costituita in data 20 ottobre 1995, come da atto del Dr.
Antonio Tremolada, Notaio residente in Milano, al n. 85152/7569 di
repertorio, rappresentata dall'Ing. Brustia Giovanni Franco, nato a

LOMELLINA ENERGIA S.r.l.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
SINDACO
COMUNE DI PARONA

Casaleggio (NO), il 5 novembre 1942, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante e dal Sig. Pierluigi Filippi nato a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 26.7.1936, in qualità di vice Presidente.

qui di seguito anche denominate singolarmente "la Parte" o collettivamente "le Parti".

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo le parti sunnominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSE

a) Lomellina Energia S.r.l. è stata autorizzata dalla Regione Lombardia, con delibera di Giunta Regionale Nr. VI/24004 del 13/1/97 (qui di seguito definita "Autorizzazione Regionale"), notificata in data 13/2/97, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto denominato Progetto Lomellina Energia, impianto integrato e a contenuto innovativo per il trattamento, il recupero e la valorizzazione energetica di RSU e RSAU e/o frazione dei medesimi raccolti in via differenziata, con capacità di smaltimento pari a 146.000 tonnellate anno (qui di seguito denominato "l'impianto").

Tale autorizzazione è allegata in All. 1 alla presente Convenzione.

L'Autorizzazione Regionale ha validità fino al 31.12.2001, rinnovabile ogni quinquennio in relazione alla prevedibile vita dell'impianto.

In ottemperanza all'art.6 della Autorizzazione Regionale, Lomellina Energia S.r.l. ha provveduto, in data 6.2.97, a rilasciare, tramite la Compagnia di Assicurazioni LA VISCONTEA, polizza fideiussoria in favore della Regione Lombardia ai sensi del d.g.r. 9 Ottobre 1987 n.

24447; tale polizza potrà essere svincolata solo dopo avvenuto ripristino ambientale dell'area in cui sarà localizzato l'impianto, al termine dell'esercizio commerciale del medesimo, in conformità a quanto stabilito all'art. 12 della succitata Autorizzazione Regionale.

L'Autorizzazione Regionale è stata rilasciata ai sensi delle L.R. n. 9/95, n. 21/93 e n. 94/80, del D.P.R. n. 915/82, della normativa nazionale nel settore rifiuti ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma due dell'art. 3 bis della legge 441/87.

Su tale base "sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce variante allo strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori".

- b) A seguito del provvedimento autorizzativo di cui alla premessa a) l'Amministrazione Provinciale di Pavia, con delibera di giunta n. 0147 del 12.3.1997, ha identificato l'Impianto quale Impianto di piano provinciale significando che tramite la sua attuazione, ancorché di titolarità privata, vengono appagati e conseguiti gli interessi pubblici del piano provinciale.
- c) Che, in conformità a quanto previsto al punto 11 della Autorizzazione Regionale VI/24004 del 13.1.97, l'amministrazione provinciale di Pavia e Lomellina Energia S.r.l, hanno stipulato in data 28 aprile 1997 il Protocollo di Intesa, successivamente sostituito dal Protocollo di Intesa sottoscritto in data 6 Agosto 1997 dalle medesime parti. Il Protocollo di Intesa siglato in data 6 Agosto 1997, da intendersi sostitutivo a tutti gli effetti a quello stipulato precedentemente in data 28 Aprile 1997, è riportato in Allegato 2.

Tale documento definisce, in particolare, la lista dei Comuni c/o Consorzi di Comuni in ambito provinciale che provvederanno in via prioritaria a conferire all'Impianto, nonché le condizioni tariffarie applicabili. Le tariffe di cui al succitato Protocollo di Intesa sono al netto di I.V.A., imposte e tasse e contributi derivanti dalla normativa in materia, contributo spettante al Comune di Parona nonché eventuali contributi imposti per decisione della Pubblica Amministrazione (quali ad esempio eventuali contributi spettanti al CLIR e alla Amministrazione Provinciale di Pavia), che si intendono a carico dei Conferenti. Tali tariffe sono inoltre comprensive di un importo pari a Lit. 3.000.000.000 (tre miliardi) per la realizzazione di opere esterne all'area impianto e funzionali al medesimo impianto.

Il Protocollo di Intesa definisce inoltre all'art. 12 la previsione di completamento della costruzione dell'intero impianto, pari a 24 mesi dalla data di inizio lavori, che allo stato attuale si può ragionevolmente ipotizzare entro la fine del 1997. Le condizioni alle quali è subordinato l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto sono puntualmente elencate nella lettera inviata da Lomellina Energia S.r.l. alla Provincia di Pavia in data 29.1.1997, richiamata nelle premesse del Protocollo di Intesa e riportata nel medesimo Allegato 2.).

- d) L'impianto è stato approvato dal Comune di Parona nell'intento dichiarato di ricevere sul proprio territorio un solo impianto di smaltimento rifiuti, ai sensi della L.R. 9/95, con gli atti deliberativi qui di seguito elencati:

- Atto deliberativo del C.C. n. 41 del 21/7/95, integrato con deliberazione del C.C. n. 50 del 27/9/95, a mezzo del quale il Comune ha espresso assenso di massima per la realizzabile dell'impianto.
 - Atto deliberativo del C.C. n. 8 del 24/2/96, che ha approvato la localizzazione prevista dal Lomellina Energia S.r.l. per l'impianto.
 - Atto deliberativo del C.C. n. 15 del 3/4/96, integrato con delibera del C.C. n. 23 del 11/5/96, con cui il Comune di Parona ha approvato il progetto esecutivo dell'impianto già presentato il 2/11/95 al Comune stesso, con la variante localizzativa protocollata in data 8/3/96 ed integrazioni del 15/3/96.
 - Atti deliberativi del C.C. n. 41 e n. 42 del 11/10/96, integrati dai successivi atti deliberativi del C.C. n. 2 e n. 3 del 7/1/97, nei quali il Comune di Parona fa proprie le decisioni della Conferenza di Servizi del 30/9/96 e conferma, in via definitiva, il proprio assenso al progetto esecutivo presentato da Lomellina Energia S.r.l.
- e) La delibera di G.R. di cui al precedente punto a) autorizza la costruzione ed esercizio dell'impianto in terreni catastalmente individuati ai mappali 10-11-12-13-19 del foglio IX del Comune di Parona, così come indicato nel progetto esecutivo datato febbraio 1996, protocollato presso il Comune in data 15/03/96 ed approvato dal medesimo Comune di Parona con delibera di C.C. n. 15 del 3/4/96 e successivi atti, terreni che il PRG identifica attualmente come zona E1 agricola normale e per i quali Lomellina Energia S.r.l. dispone di idonei titoli, come da documentazione agli atti presso il Comune di Parona

- f) In conformità alle decisioni prese dal Comune di Parona con delibera di C.C. n. 15 del 3/4/96 e confermate con lettera del medesimo Comune del 23/9/96, l'Amministrazione Regionale in sede autorizzativa ha stralciato la realizzazione della discarica di servizio prevista nel progetto esecutivo presentato da Lomellina Energia S.r.l. di cui al precedente punto d) e pertanto tale unità non potrà essere realizzata da Lomellina Energia S.r.l..
- g) L'Impianto è in grado di trattare RSU, RSA c/o frazioni degli stessi raccolti in modo differenziato, in accordo alle esigenze individuate dal Piano Provinciale di Pavia per l'organizzazione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, ed è principalmente composto da una unità di selezione con recupero di materie seconde riutilizzabili e compostaggio della frazione organica e da una unità, a valle, di valorizzazione energetica della frazione combustibile derivata dai rifiuti.

Il Comune di Parona è anche disponibile a che l'attività di selezione dei rifiuti in impianto possa iniziare prima del funzionamento dell'unità di termo-valorizzazione, a condizione che non vi sia stoccaggio di alcun genere in loco. In tal caso dovrà essere preventivamente individuata l'area di stoccaggio temporaneo della frazione secca pretrattata esterna al Comune di Parona.

- h) La capacità di progetto di smaltimento dell'impianto dovrà essere soddisfatta tramite la stipula di idonei contratti conferimento di RSU/RSA c/o frazione degli stessi, da stipularsi tra Lomellina Energia S.r.l. ed altri Comuni, Consorzi di Comuni, Enti Pubblici e/o Privati della Provincia di Pavia ed extra Provincia di Pavia, secondo il Protocollo di Intesa stipulato

tra la Società e la Amministrazione Provinciale di Pavia di cui in Allegato 2.

Lomellina Energia S.r.l. comunicherà al Comune di Parona le tipologie di rifiuti smaltiti all'Impianto di provenienza esterna al bacino CLIR, al fine di dare evidenza al Comune di Parona che i rifiuti smaltiti rientrino nelle tipologie autorizzate, ai sensi dell'Autorizzazione Regionale di cui alla precedente premessa a)

- i) Il progetto Lomellina Energia è basato sul principio di cedere l'energia elettrica prodotta alla rete ENEL ai sensi della legge n. 9 del 9/1/91 e del D.M. 25.921, usufruendo pertanto delle tariffe incentivate di cui al provvedimento CIP n. 6/1992 e successivi aggiornamenti.

A tal fine Lomellina Energia S.r.l. ha stipulato con ENEL, in data 24 maggio 1996, la Convenzione Preliminare per la cessione dell'energia prodotta dall'Impianto ai sensi delle succitate leggi. Copia di tale documento, che stabilisce le reciproche obbligazioni tra ENEL Lomellina Energia S.r.l. per una durata di quindici anni dalla data di avviamento dell'impianto, è stata trasmessa da Lomellina Energia S.r.l. al Comune di Parona in data 26/9/96, come da documentazione agli atti.

- 1) Il Comune di Parona, in adempimento al punto g) delle premesse della delibera di C.C. n. 15 del 3/4/96 ha affidato, in data 7.2.97 con delibera di G.C. n.26, l'incarico al Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale dell'Università di Pavia di svolgere uno studio relativo all'impianto che tenga conto di tutti gli elementi di salvaguardia ambientale e della relativa incidenza futura sul territorio.

m)La effettiva realizzazione ed esercizio commerciale dell'Impianto da parte della Lomellina Energia S.r.l. è subordinata all'ottenimento e al mantenimento in esistenza di tutte le autorizzazioni, permessi ed adempimenti amministrativi necessari per rendere esecutivo il progetto e per mantenere l'esercizio dell'impianto, dei quali si elencano qui di seguito, ancorché in modo non esaustivo, i più significativi:

- 1)- Notifica della Autorizzazione Regionale di cui al punto a)
- 2)- Autorizzazione alle emissioni da parte del Ministero Industria, Commercio ed Artigianato (MICA), ai sensi dell'Art. 17 del D.P.R. n. 203/88.
- 3)- Formalizzazione e recepimento da parte della Provincia di Pavia dell'Impianto come "impianto di piano", in conformità a quanto già dichiarato dalla Provincia e dalla Regione in sede di conferenza di servizi (sedute del 20/6/96 e del 19/9/96) nonché al punto b) delle premesse dell'Autorizzazione Regionale.
- 4)- Sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Provincia di Pavia Lomellina Energia S.r.l., in accordo a quanto stabilito nella delibera di G.P. n. 953 del 13/11/96, nonché al punto 11 della Autorizzazione Regionale
- 5)- Stipula della presente Convenzione tra il Comune di Parona e Lomellina Energia S.r.l.
- 6)- Stipula di contratti di conferimento rifiuti tra Lomellina Energia S.r.l. e il CLIR, nonché tra Lomellina Energia S.r.l. ed altri Comuni, Consorzi di Comuni, Enti Pubblici e/o Privati conferenti, sulla base della capacità di smaltimento autorizzata.

7)- Adempimento da parte dell'ENEL agli impegni assunti con la stipula della Convenzione Preliminare di cui al precedente i), ivi inclusi la realizzazione del collegamento A.T. a 132 kV per la cessione dell'energia elettrica prodotta e del collegamento M.T. a 15 kV.

8)- Assunzione da parte del Comune di Parona di tutti i provvedimenti di propria competenza necessari per la realizzazione delle opere relative all'impianto e funzionali al medesimo.

Le Parti si danno atto che gli adempimenti amministrativi di cui ai punti 1), 3) e 4) sono già stati espletati e si impegnano, per quanto di loro competenza, a prestare la più fattiva collaborazione, al fine di completare l'iter autorizzativo di cui ai precedenti punti nel più breve tempo possibile, nonché si impegnano fin d'ora ad espletare ogni attività di propria competenza atta a mantenere in vigore le autorizzazioni e permessi necessari per l'esercizio commerciale.

n) Il reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell'Impianto è a carico della Lomellina Energia S.r.l., con ricorso essenziale al metodo c.d. di "Project Financing" e l'ottenimento di tali finanziamenti, per i quali Lomellina Energia S.r.l. ha in corso di negoziazione la definizione del relativo contratto con gli Enti Creditizi, è a sua volta subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi di cui al precedente punto m).

o) In accordo al Protocollo di Intesa stipulato tra l'Amministrazione Provinciale di Pavia e Lomellina Energia S.r.l. l'esercizio commerciale dell'impianto sarà sottoposto, previo concerto tra Amministrazione Provinciale di Pavia, CLIR e Comune di Parona, ad alta sorveglianza di

una Commissione di Controllo, che eserciterà le proprie funzioni sotto il coordinamento tecnico della Amministrazione Provinciale di Pavia, restando tuttavia inteso che la mancata costituzione di tale Commissione, non sarà in alcun modo ragione o motivo di ritardi o inibizione dell'esercizio commerciale medesimo

La Commissione di Controllo sarà unica e costituita da tre membri, di comprovata esperienza tecnica: i componenti della medesima saranno nominati dalla Provincia di Pavia di concerto con il Comune di Parona ed il CLIR

- p) Il Comune di Parona intende essere assistito, nella fase di completamento dell'iter autorizzativo dell'Impianto nonché nelle fasi di realizzazione ed esercizio commerciale del medesimo, da un esperto delle problematiche di smaltimento rifiuti e di inquinamento atmosferico, avente l'incarico specifico di consulente tecnico-amministrativo del Comune nei rapporti tra il Comune di Parona e Lomellina Energia S.r.l.
- q) Il Comune di Parona intende costituire una apposita Commissione Consultiva Comunale, avente lo scopo di assistere il Comune nella propria attività di vigilanza, nella analisi ed interpretazione dei dati operativi dell'impianto, dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria, dei dati analitici delle emissioni dal camino, che verranno trasmessi da Lomellina Energia S.r.l. al Comune di Parona durante l'esercizio commerciale dell'Impianto, secondo la procedura successivamente dettagliata nella presente Convenzione.
- Tale Commissione Consultiva Comunale sarà composta:
- dal Sindaco o suo delegato in qualità di Presidente

- n. 2 consiglieri del Comune di Parona
 - n. 1 rappresentante per ciascuno dei 4 Comuni limitrofi proposti dai relativi Comuni
 - n. 2 tecnici esperti nel settore
 - n. 3 ambientalisti scelti in una rosa di 5 nominativi indicati dalle Associazioni Ambientaliste presenti sul territorio
 - n. 2 rappresentanti dei cittadini di Parona indicati dalla Associazioni Locali
- r) L'impianto è progettato da Lomellina Energia S.r.l. considerando una durata dell'esercizio commerciale di almeno vent'anni.
- s) Il Comune di Parona ha interesse all'attuazione del Progetto, al fine di collaborare con il CLIR, di cui è parte, e con l'Amministrazione Provinciale di Pavia per risolvere in modo efficiente, nel pieno rispetto dei vincoli ambientali e per un significativo periodo di tempo il grave problema dello smaltimento dei rifiuti, di evitare situazioni future di emergenza, di favorire il contenimento e il controllo dei costi di smaltimento; pertanto la sottoscrizione della presente convenzione da parte del Comune di Parona costituisce assenso definitivo del Comune di Parona alla realizzazione ed all'esercizio commerciale dell'impianto, intendendosi con ciò rimossa ogni pregressa condizione ostativa

DEFINIZIONI

Impianto	L'insieme delle opere definite nel Progetto Lomellina Energia ed autorizzate dalla Regione Lombardia come da punto a) delle premesse, ivi incluse eventuali
----------	---

modifiche successive approvate dai competenti Enti Autorizzanti

Inizio esercizio commerciale La data in cui Lomellina Energia S.r.l. inizierà a smaltire rifiuti all'Impianto a titolo oneroso. Tale data sarà comunicata da Lomellina Energia S.r.l. agli Enti Competenti, a mezzo di raccomandata r.r.

Termine finale esercizio commerciale La data in cui Lomellina Energia S.r.l. comunicherà agli Enti Competenti, a mezzo di raccomandata r.r., il termine finale dell'esercizio commerciale dell'Impianto. Tale data è prevista non antecedente alla data di scadenza della Convenzione con ENEL di cui al punto i) delle premesse, inclusi eventuali rinnovi della medesima, fatto salvo anticipazioni tale data dovute a mancato rinnovo o revoca delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'Impianto, che dovranno comunque essere comunicate tempestivamente al Comune di Parona.

Al termine dell'esercizio commerciale Lomellina Energia S.r.l. dovrà provvedere alla bonifica finale dell'area, così come stabilito all'art. 12 dell'Autorizzazione

Regionale di cui al punto a) delle
premesse-

Periodo di esercizio commerciale Il periodo di tempo intercorrente tra
l'inizio ed il termine finale dell'esercizio
commerciale.

Forza Maggiore Ogni evento imprevisto e imprevedibile al
di fuori del controllo delle Parti che renda
impossibile, per una delle Parti,
l'adempimento temporaneo o permanente
della presente Convenzione, ivi comprese
eventuali disposizioni restrittive o
comunque sospensive o caducatorie di
qualunque autorità comunale e provinciale,
regionale e/o governativa e/o di autorità
giurisdizionali, che rendano impossibile in
via temporanea o permanente, l'esecuzione
degli impegni assunti dalle Parti nella
presente Convenzione.

Inizio Lavori: La data di inizio delle attività di
costruzione dell'impianto che verrà
comunicata da Lomellina Energia S.r.l. agli
Enti Competenti tramite raccomandata
a.r., con preavviso di almeno 15 giorni di
calendario.

Tale data è prevista entro la fine del 1997, così come da punto 12 del Protocollo di Intesa di cui al punto c) delle premesse.

Frazioni di RSU/RSA provenienti da raccolta differenziata e conferite all'impianto: Le frazioni di RSU/RSA raccolte in modo differenziato e non riciclate a monte dell'impianto che possono essere smaltite e/o recuperate nell'impianto medesimo.

TUTTO CIO' PREMESSO E DEFINITO, SI STIPULA
E CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Tutte le premesse e definizioni di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione;
- 2) A partire dalla data di inizio esercizio commerciale e per il periodo di esercizio commerciale dell'Impianto, Lomellina Energia S.r.l. procederà ad integrare le tariffe così come definite nel protocollo di Intesa con l'Amministrazione provinciale di Pavia, per ogni tonnellata di RSU, RSA e/o frazioni degli stessi provenienti da raccolta differenziata e conferita all'Impianto, con un Contributo Comunale, stabilito dal Comune di Parona, pari a :
 - a) 25 Lit/kg, base 1° settembre 1996, per conferimenti di rifiuti provenienti dai Comuni aderenti al CLIR.
 - b) 35 Lit/kg, base 1° settembre 1996, per conferimenti di rifiuti provenienti da Comuni della Provincia di Pavia non aderenti al CLIR.

Oltre l'I.V.A. di legge.

Per eventuali conferimenti di RSU/RSA e/o frazioni degli stessi raccolti in modo differenziato di provenienza esterna alla Provincia di Pavia, il Contributo Comunale sarà stabilito volta per volta dalle Parti, fermo restando che il valore minimo sarà quello di cui al precedente punto b) (35 Lit/kg, base 1° settembre 1996)

Il Contributo Comunale di cui sopra verrà applicato da Lomellina Energia S.r.l. ai quantitativi di RSU e RSA e/o frazioni degli stessi raccolti in modo differenziato ed effettivamente conferiti all'Impianto, come risultanti dai certificati di consegna.

Il Contributo Comunale sarà erogato da Lomellina Energia S.r.l. al Comune di Parona a condizione che i Conferenti abbiano effettuato i pagamenti del corrispettivo complessivo a favore di Lomellina Energia S.r.l.

L'erogazione del Contributo Comunale da Lomellina Energia S.r.l. al Comune di Parona verrà effettuata con scadenza semestrale; esso verrà effettuato, per ogni anno, entro il 15 luglio per il primo semestre ed entro il 15 gennaio dell'anno successivo per il secondo semestre, con riferimento ai rifiuti conferiti in ciascun semestre che risulteranno effettivamente pagati dai Conferenti a Lomellina Energia S.r.l. alle succitate date. Gli eventuali conguagli delle voci di Contributo Comunale spettanti al Comune di Parona verranno effettuati entro 15 giorni dalla data in cui la Lomellina Energia S.r.l. riceverà il relativo pagamento da parte dei Conferenti.

Il Contributo Comunale base 1° settembre 1996 verrà assoggettato ad aggiornamento annuale, utilizzando il medesimo indice applicato

all'aggiornamento delle tariffe di conferimento rifiuti, così come definito nel Protocollo di Intesa di cui alle premesse.

Il Contributo Comunale sarà aggiornato all'inizio di ogni anno (riferito come anno n), sulla base della variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati al 31 dicembre dell'anno n-1, rispetto al medesimo indice al 31 dicembre dell'anno n-2.

L'aggiornamento annuale del Contributo Comunale verrà effettuato non appena l'indice verrà applicato e varrà a far data dal 1° gennaio di ogni anno.

Per l'aggiornamento del Contributo Comunale da effettuarsi al 1° gennaio 1997 sarà utilizzata la variazione dell'indice ISTAT degli ultimi 4 mesi dell'anno 1996 (periodo 1° settembre-31 dicembre 1996). Gli aggiornamenti tariffari previsti da Lomellina Energia S.r.l., sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT e i correlati adeguamenti del Contributo Comunale, verranno automaticamente applicati senza necessità di specifiche autorizzazioni e/o richieste.

Il Comune di Parona avrà la facoltà di verificare, mediante controllo dei certificati di consegna, i quantitativi di RSU, RSA e/o frazione dei medesimi raccolti in modo differenziato effettivamente conferiti all'Impianto.

E' facoltà del Comune di Parona, previo concerto con gli altri Enti Pubblici eventualmente interessati, richiedere che il Contributo Comunale venga erogato in opere pubbliche, sostitutive di esso in tutto

o in parte, previo accordo con Lomellina Energia S.r.l. e sulla base delle somme già liquide ed esigibili dal Comune di Parona.

Ove tale facoltà venga esercitata, essa sarà esercitata contestualmente all'approvazione dei progetti da parte del Comune di Parona e degli altri Enti aventi competenza, nonché contestualmente all'avvio delle procedure espropriative da parte dei medesimi, si da rendere legittimamente disponibili a Lomellina Energia S.r.l. le aree interessate. E' facoltà per converso di Lomellina Energia S.r.l. anticipare somme imputabili a quanto dovuto al Comune di Parona per il Contributo Comunale sopra definito, anche se le somme non fossero ancora liquide ed esigibili; in tal caso le Parti si riservano di concordare l'entità e le priorità delle opere pubbliche da realizzarsi in atti separati e successivi.

I tempi per il rimborso delle somme anticipate saranno decisi dal Comune di Parona.

Lomellina Energia S.r.l. si impegna a smaltire gratuitamente nell'impianto, per tutto il periodo di esercizio commerciale, i rifiuti solidi urbani (RSU) prodotti dagli abitanti del Comune di Parona, fino ad un massimale di 900 tonnellate/anno.

Lomellina Energia S.r.l., al fine di reperire i fondi necessari per realizzare l'Impianto, ivi inclusi Lit. 3.000.000.000 per la realizzazione di opere esterne all'area impianto e funzionali al medesimo come da punto c) delle premesse, negozierà un contratto di finanziamento con gli Enti Creditizi su base "Project Financing". Il contributo di Lit. 3.000.000.000 sarà reso disponibile da Lomellina Energia S.r.l. al

Comune di Parona, una volta sottoscritto il contratto di finanziamento su base "Project Financing" e previo concerto tra le parti sulla destinazione di tale contributo. Il contributo di cui sopra ricomprende ed assorbe eventuali contributi urbanizzativi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione a carico di Lomellina Energia S.r.l. che si dovesse in qualunque momento ritenere dovuti al Comune di Parona.

Lomellina Energia S.r.l. si impegna, in caso di effettiva realizzazione dell'Impianto a:

dare in comodato gratuito al Consorzio Lomellino Incenerimento Rifiuti (CLIR) di cui il Comune di Parona fa parte, per un periodo pari al periodo di esercizio commerciale dell'impianto un'area di 4000 m², livellata e dotata di accesso separato, da utilizzarsi da parte del CLIR per la realizzazione di un centro di rimessaggio automezzi ed officina meccanica. Tale area, localizzata all'interno dei terreni di cui al punto e) delle premesse, dovrà essere resa disponibile al CLIR entro 365 giorni dall'inizio lavori.

Lomellina Energia S.r.l. renderà disponibile, ai limiti dell'area destinata al C.L.I.R. e prima dell'inizio dell'esercizio commerciale i collegamenti per i seguenti servizi:

- Acqua per uso industriale;
- Acqua calda per uso sanitario;
- Collegamento fognario per scarichi sanitari.

provvedere, entro 1 anno dall'inizio esercizio commerciale, alla piantumazione di essenza arboree ad alto fusto ai confini dei terreni di

cui al punto c) delle premesse in modo da creare un'arca a verde circostante l'impianto.

comunicare al Comune di Parona, prima dell'inizio esercizio commerciale:

- il luogo di conferimento dei residui prodotti dall'unità di selezione e stabilizzazione della frazione organica
- il luogo di smaltimento delle ceneri prodotte dall'unità di valorizzazione energetica della frazione combustibile dei rifiuti.

Lomellina Energia S.r.l. si impegna a cedere gratuitamente, per i primi due anni di esercizio commerciale dell'impianto, il compost verde prodotto nell'Impianto, in via prioritaria agli agricoltori esercenti attività agricola nel Comune di Parona e ai Consorzi Agricoli aventi sede nel medesimo Comune e, nel caso di ulteriore disponibilità residua di compost, agli agricoltori residenti nei Comuni CLIR.

Lomellina Energia S.r.l. si impegna a valutare la possibilità di assumere, compatibilmente con le sue necessità e nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, personale dotato di idonee qualifiche residente nel Comune di Parona e nel bacino di utenza CLIR, con priorità per il personale residente nel Comune di Parona, da impiegare nella gestione e nella manutenzione dell'Impianto e ad organizzare idonei corsi di formazione.

Lomellina Energia S.r.l. si impegna a garantire l'accesso e l'ispezione dell'Impianto alla Commissione di Controllo di cui al punto o) delle premesse. Come stabilito nel Protocollo di Intesa con l'Amministrazione Provinciale di Pavia di cui alle premesse Lomellina

Energia S.r.l. sosterrà le spese di funzionamento di tale Commissione di Controllo fino a un massimo di Lire 40.000.000 (quaranta milioni) per ogni anno di esercizio commerciale dell'Impianto. Lomellina Energia S.r.l terrà nella dovuta considerazione le eventuali osservazioni della Commissione di Controllo, anche avendo riguardo a possibili miglioramenti tecnologici dell'impianto, nonché si impegna ad effettuare in modo programmatico le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai macchinari.

- 9) Lomellina Energia S.r.l. si impegna a sostenere, a titolo di anticipo sul Contributo Comunale spettante al Comune di Parona di cui all'Art. 2 della presente Convenzione, i costi relativi allo studio affidato al Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale dell'Università degli Studi di Pavia di cui al punto 1) delle premesse fino al massimale di Lit. 260.000.000 (duecentosessanta milioni) + I.V.A. di legge nonché si impegna a sostenere, fino all'inizio esercizio commerciale[^] dell'Impianto, i costi relativi al consulente tecnico-amministrativo del Comune di Parona di cui al punto p) delle premesse, entro un massimale di Lit. 160.000.000 + I.V.A. di legge.

A partire dall'inizio esercizio commerciale dell'impianto, i costi sostenuti in anticipo relativamente al solo incarico all'Università di Pavia saranno rimborsati dal Comune di Parona a Lomellina Energia S.r.l., tramite deduzione dal Contributo Comunale spettante al Comune di Parona di cui al punto 2) della presente Convenzione.

A partire dall'inizio esercizio commerciale dell'Impianto le spese relative al consulente tecnico-amministrativo saranno direttamente

sostenute dal Comune di Parona, utilizzando i fondi costituiti tramite le voci di Contributo Comunale spettanti al Comune di Parona.

Le Parti concordano che, nel caso di mancato esercizio commerciale dell'Impianto, le somme di cui al presente art. 9) rimarranno a totale carico di Lomellina Energia S.r.l.

- 10) Lomellina Energia S.r.l. si impegna altresì a sostenere gli oneri economici per una indagine sanitaria da eseguirsi su un campione rappresentativo degli abitanti del territorio comunale di Parona e da effettuarsi prima dell'entrata in esercizio dell'impianto e, una volta entrato in funzione il termoutilizzatore, da ripetersi ogni due anni per un periodo di 10 anni.

Tale indagine dovrà fare riferimento ad un protocollo sanitario che dovrà essere concordato tra esperti nominati dalle parti.

Sarà anche definita a livello sanitario e nel rispetto delle norme vigenti la possibilità di divulgare i risultati di tale indagine.

- 11) Lomellina Energia S.r.l. si impegna a rispettare, sia in fase di costruzione che di esercizio commerciale dell'impianto, le prescrizioni imposte dagli Enti Competenti negli atti autorizzativi dell'Impianto, ed in particolare le prescrizioni della Autorizzazione Regionale VI/24004 del 12.3.97 nonché le prescrizioni relativamente alle emissioni gassose che verranno imposte nella autorizzazione M.I.C.A. ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 203/88, al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Impianto e la tutela della salute degli abitanti del Comune di Parona e dei territori limitrofi.

In particolare a questo riguardo Lomellina Energia S.r.l. si impegna a realizzare il sistema di monitoraggio ambientale nel pieno rispetto di quanto previsto nel progetto autorizzato e precisamente:

- campionamento e analisi dei fumi al camino, (ivi inclusi la misura dei metalli pesanti, Cd, Hg, IPA, COV, HCN, PCDD), PCDF) e delle emissioni gassose all'uscita del biofiltro, in accordo alle prescrizioni della autorizzazione regionale.
- installazione di centraline automatiche di rilevamento della qualità dell'aria, per i parametri polveri, ossidi di zolfo e ossidi di azoto, (da 3 a 5)
- installazione di una centralina separata di rilevamento della pressione sonora, da installarsi al confine dell'area impianto, in direzione del nucleo abitato più prossimo all'impianto. Tale centralina sarà anche dotata di apparecchiature di rilevazione dei dati meteorologici per la determinazione di: direzione del vento, velocità del vento al suolo, temperatura, pressione atmosferica, irraggiamento solare.
- installazione di idonei pozzetti di ispezione (sia all'interno che all'esterno del perimetro di insediamento dell'impianto) e campionamento relativamente agli scarichi liquidi, ad uso della Autorità di controllo.
- campionamento delle falde acquifere a monte/valle dell'impianto.

Lomellina Energia S.r.l. si impegna inoltre a predisporre, in accordo alla normativa vigente in materia (D.L. 494/96) e secondo la tempistica definita dalla medesima normativa, i Piani di Sicurezza relativi alla fase

di costruzione ed esercizio commerciale dell'impianto e a trasmettere copia dei medesimi al Comune di Parona, nonché si impegna a provvedere alle necessarie coperture assicurative di legge, sia per la fase di costruzione che di esercizio commerciale dell'impianto.

- 12) Lomellina Energia S.r.l. preparerà, su base bimestrale, un rapporto tecnico relativo al funzionamento dell'impianto ed invierà copia di tale rapporto al Comune di Parona, alla Provincia di Pavia, alla Commissione di Controllo di cui all'art. 8, alla Commissione Consultiva Comunale di cui al punto q) delle premesse e al CLIR. Tale rapporto illustrerà i principali dati operativi dell'impianto, i risultati analitici relativi alle emissioni gassose e liquide, le misure delle centraline automatiche di rilevamento della qualità dell'aria, le misure relative alla centralina di rilevamento dei livelli di pressione sonora
- 13) Lomellina Energia S.r.l. si impegna a garantire l'accesso all'impianto della Commissione Consultiva Comunale di cui al punto q) delle premesse, previo ricevimento di comunicazione scritta con anticipo di almeno 5 giorni da parte della Commissione Consultiva Comunale medesima. Durante le visite all'impianto la Commissione Consultiva Comunale dovrà rispettare le norme e le procedure di sicurezza dell'Impianto.

Su base bimestrale Lomellina Energia S.r.l. e la Commissione Consultiva Comunale organizzeranno riunioni specifiche di analisi e valutazione dei rapporti bimestrali relativi all'esercizio dell'impianto di cui all'Art 12) precedente

- 14) In considerazione del fatto che Lomellina Energia S.r.l. ricorrerà alla tecnica del Project Financing per la realizzazione dell'impianto, il Comune di Parona prende atto ed è disposto a consentire che gli Enti Finanziatori possano esercitare diritto di subentro nei confronti di Lomellina Energia S.r.l., nei propri rapporti contrattuali con il Comune di Parona, nel caso in cui Lomellina Energia S.r.l. non sia in grado di adempiere agli impegni assunti e al fine comunque di salvaguardare l'operatività della presente convenzione nonché la realizzazione ed esercizio commerciale dell'impianto.

Tale diritto di subentro dovrà comunque essere regolamentato tramite atti separati tra il Comune di Parona e gli Enti Finanziatori, senza pregiudizio per gli interessi del Comune di Parona e senza oneri aggiuntivi a carico del medesimo, rispetto a quelli stabiliti nella presente Convenzione e a condizione che il soggetto subentrante sia di gradimento al Comune di Parona e che comunque dimostri al Comune di Parona di possedere tutti i necessari requisiti tecnici e di legge.

- 15) La presente Convenzione costituisce anche atto di concessione di cui all'art. 22 lettera b) della L. 142/90, in regime di privativa secondo l'art. 21 D Lgs n. 22 del 5.2.97 e regola i rapporti tra le Parti a partire dalla data di stipula della medesima e rimarrà valida fino alla data di termine esercizio commerciale dell'Impianto.

Lomellina Energia S.r.l. dovrà comunicare al Comune di Parona la propria intenzione di cessare o continuare l'esercizio commerciale dell'impianto oltre la data di scadenza della convenzione con ENEL, con un anticipo di almeno 24 mesi prima di tale scadenza.

Le Parti comunque convengono che quanto previsto agli art. 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 10), 11), 12), 13), è subordinato alla effettiva realizzazione e all'esercizio commerciale dell'Impianto. In particolare Lomellina Energia S.r.l. avrà facoltà di recedere dalla presente Convenzione al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti condizioni:

Mancato ottenimento dei permessi, autorizzazioni, accordi, contratti o adempimenti di cui ai punti m), e n) delle premesse,

Revoca o mancato rinnovo della Autorizzazione Regionale;

Cause di forza maggiore che impediscano la effettiva realizzazione dell'Impianto o il suo esercizio commerciale;

In caso di recesso da parte di Lomellina Energia S.r.l., saranno da intendersi a carico della medesima le sole obbligazioni qui di seguito elencate:

- a) il pagamento dei costi di cui all'art. 9), per recesso prima dell'inizio esercizio commerciale dell'impianto;
 - b) I pagamento delle somme dovute da Lomellina Energia S.r.l. maturate fino e non oltre alla data di recesso, a fronte delle obbligazioni di cui agli art. 2) e 8) per recesso durante l'esercizio commerciale dell'Impianto;
 - c che pertanto nessuna altra responsabilità potrà essere addebitata a Lomellina Energia S.r.l. c/o altra somma essere imputata a carico della medesima per effetto di tale recesso.
- 16) Tutte le controversie derivanti dal presente atto, che dovessero insorgere tra le Parti, saranno deferite al giudizio finale e vincolante di un arbitro nominato di comune accordo tra le Parti. In caso di

disaccordo, l'Arbitro Unico sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

L'arbitro procederà in via rituale, secondo diritto ed in conformità al regolamento arbitrale nazionale della suddetta Camera Arbitrale.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

Tutte le spese della presente Convenzione, inerenti e conseguenti, previste dalle vigenti normative, sono a totale carico della Lomellina Energia S.r.l.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art.

40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131, in quanto atto soggetto ad I.V.A.

Letto, firmato e sottoscritto.



Per il Comune di Parona

Colli Silvano

firma

Il Segretario Comunale
Visco Dr. Maurizio

Silvano Colli

Per Lomellina Energia S.r.l.

Brustia Giovanni Franco firma

Filippi Pierluigi

firma